

Titolo: Bolzano: novità sui contributi per assistenti domiciliari all'infanzia

Con la [circolare INPS 24 agosto 2017, n. 127](#) l'Istituto recepisce quanto disposto dall'articolo 24, legge 22 maggio 2017, n. 81 e comunica che, a partire dal **1° settembre 2017**, è abrogata la disposizione che prevedeva per gli **assistenti domiciliari all'infanzia**, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di **Bolzano**, il versamento di contributi previdenziali e assicurativi secondo le aliquote contributive relative al rapporto di lavoro di collaborazione domestica (articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403) **anche nel caso in cui** le prestazioni di lavoro erano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.

Di conseguenza, i datori di lavoro titolari di tale fattispecie di rapporto professionale, iscritti alla Gestione Lavoratori Domestici, laddove non sussistano tutte le condizioni previste dal d.p.r. 1403/1971, sono tenuti a comunicare attraverso il relativo servizio online la [cessazione del lavoro domestico](#) entro il 31 agosto 2017.

Invece, nel caso in cui l'assistente domiciliare all'infanzia prosegua la propria prestazione presso il domicilio del datore di lavoro, non sarà necessario comunicarne la cessazione ma sarà sufficiente comunicare la variazione dell'indirizzo dove si svolge il rapporto di lavoro attraverso il servizio online dedicato alla [variazione dati del rapporto di lavoro domestico](#).

Tutti gli altri casi verranno connotati come rapporti di lavoro subordinato e, a partire dal 1° settembre 2017, si applicherà la normativa di carattere generale in materia contributiva e previdenziale.